

CAPITOLATO SPECIALE**art. 1 Oggetto**

La richiesta di offerta ha per oggetto il servizio di ritiro posta a domicilio presso la sede comunale in Sinalunga, Piazza Garibaldi n. 44, dal Lunedì al Venerdì, entro le ore 11.00, degli invii postali per un peso giornaliero presunto della posta ritirata non superiore a kg 5,00 e del servizio postale universale di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 261/1999 modificato dal D.Lgs. n. 58/2011 ossia delle attività propedeutiche alla spedizione degli invii postali in uscita dal Comune di Sinalunga quali pesatura, affrancatura e lavorazione della posta registrata, comprendente tutte le attività associabili ad un invio di posta registrata (stampa e/o apposizione di codice a barre, completamento distinta di accettazione, etc...).

I volumi presunti delle lavorazioni per il biennio oggetto di affidamento del servizio 20/03/2023-19/03/2025 sono i seguenti:

Tipologia corrispondenza	Pesatura	N. Pezzi presunti nel biennio 20.03.2023-19.03.2025
PRIORITARIA	fino a 20 g	4000
	da 20 a 100 g.	500
	oltre 100 fino a 250 g.	150
	oltre 250 fino a 350 g.	60
	ipotesi pezzi spediti nel biennio	4710
RACCOMANDATA + A.R.	fino a 20 g	1000
	da 20 a 50 g.	100
	da 50 a 100 g.	50
	oltre 100 fino a 250 g.	10
	ipotesi pezzi spediti nel biennio	1160
ATTI GIUDIZIARI	fino a 20 g	400
	da 20 a 50 g.	200
	ipotesi pezzi spediti nel biennio	600
CAN	ipotesi PEZZI biennio	50
CAD	ipotesi PEZZI biennio	90

COSTI AGGIUNTIVI		
Ritiro	Ipotesi 5 ritiri settimanali	Ipotesi 520 ritiri
Affrancatura PRIORITARIA + RACCOMANDATE AR	fino a 20 g	5000
	da 20 a 50 g.	600
	da 50 a 100 g.	50
	oltre 100 fino a 250 g.	160
	oltre 250 fino a 350 g.	60
	Ipotesi pezzi spediti nel biennio	5870

art. 2 - Durata del contratto

I servizi di cui sopra avranno durata di 24 mesi con decorrenza dal 20/03/2023 e scadenza al 19/03/2025 e potranno essere risolti anticipatamente dalle parti a seguito di apposita comunicazione effettuata con 30 giorni di preavviso.

art. 3 - Pagamenti

I pagamenti dei servizi di cui sopra saranno effettuati dal Comune di Sinalunga mensilmente previa fatturazione elettronica da parte dell'affidatario. Il Comune di Sinalunga corrisponderà all'affidatario esclusivamente gli importi relativi ai ritiri giornalieri realmente effettuati e agli invii postali in uscita effettivamente lavorati.

art. 4 - Codice di comportamento

L'affidatario si impegna al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013 e dall'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sinalunga, adottato con deliberazione CC n. 84 del 23/12/2013. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione ex art. 1456 codice civile del contratto per la prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

art. 5 – Penali e risoluzione

Qualora l'affidatario non dia corso al servizio con diligenza ed efficacia nel rispetto dei termini contrattuali, il Comune effettua le proprie contestazioni per iscritto, anche tramite fax o pec, e l'affidatario è tenuto a controdedurre entro il termine perentorio di tre giorni dal ricevimento delle contestazioni.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o preso atto che l'affidatario non ha provveduto entro il termine sopra stabilito (3 giorni) ha facoltà di applicare sanzioni pecuniarie, fatto salvo l'obbligo per l'affidatario di eliminare le carenze di servizio contestate. In particolare vengono determinate le seguenti sanzioni:

- mancato ritiro giornaliero a domicilio della posta: € 150,00.
- qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali, nonché anomalie di funzionamento del servizio o valutazioni negative del servizio: € 150,00.

L'ammontare della penale sarà trattenuto sugli importi dovuti con la prima fattura utile.

Indipendentemente dai casi sopra previsti, il Comune ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

1. abbandono e/o interruzione del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
2. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
3. quando l'affidatario si rende colpevole di frode o in caso di fallimento;
4. subappalto totale o parziale del servizio o cessione del contratto;
5. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
6. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Con il provvedimento di risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione, nel comunicare l'intenzione di risolvere il contratto di appalto può riservarsi di agire per le vie legali per i maggiori danni subiti, anche in conseguenza dell'affidamento temporaneo a terzi dell'appalto con maggiori oneri per il Comune.

art. 6- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 13.08.2010 n. 136.

Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato , i cui estremi dovranno essere indicati al Comune di Sinalunga, unitamente al codice fiscale e alle generalità delle persone delegate ad operare su esso.

Art. 7 – Disposizioni di rinvio e nuova normativa

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si richiama quanto disposto dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016, dalle norme del Codice Civile e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.